

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 t di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/1999 ⁽⁴⁾, prevede le modalità di applicazione di tale misura.
- (3) Per consentire la massima flessibilità nelle importazioni di tabacchi manufatti nelle isole Canarie, il quantitativo globale di 20 000 tonnellate di tabacco greggio scosto-

lato può essere utilizzato per l'importazione di altri prodotti, applicando il coefficiente di equivalenza, in funzione del fabbisogno dell'industria locale. Occorre pertanto adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/92.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 15.⁽³⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 79.⁽⁴⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 32.